

Primi spunti ricostruttivi della *lex Visellia*

MARIA LUISA BICCARI

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

1. In C. 9.21.1 si legge una breve costituzione (*principium* e § 1) di Diocleziano e Massimiano, l'unica del titolo *Ad legem Viselliam*, che consente di risalire ad un, seppur parziale, contenuto della *lex Visellia*:

C. 9.21.1 pr.-1, Diocl./Maxim. AA. Baccho (a. 300?)¹: *Lex Visellia libertinae condicionis homines persequitur, si ea quae ingenuorum sunt circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare vel decurionatum adripere, nisi iure aureorum anulorum impetrato a principe sustentantur. tunc enim quoad vivunt imaginem, non statum ingenuitatis obtinent et sine periculo ingenuorum etiam officia peragunt publica. 1. Qui autem libertinus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri: in curiam autem se immiscens damno quidem cum infamia adfcitur: muneribus vero personalibus in patria patroni, quae congruunt huiusmodi hominibus, singulos pro viribus adstrictos esse non dubium est. Pp. II id. Febr. Antiochiae CC. cons.*

Si tratta di un rescritto indirizzato ad un privato altrimenti ignoto, tale Baccho: la costruzione dell'intero passo nella sintesi compilatoria rende assai difficile, per non dire impossibile, la precisa ricostruzione del caso che dette luogo all'emanazione del provvedimento imperiale e di come il destinatario vi fosse coinvolto².

L'impianto complessivo dell'intervento imperiale sembra articolarsi in tre parti.

La prima parte, coincidente con il *principium*, riassume sinteticamente il contenuto della *lex Visellia*: essa avrebbe vietato agli uomini di condizione libertina di *honores et dignitates attemptare vel decurionatum adripere*, senza prima aver ottenuto dall'imperatore il *ius aureorum anulorum*. Nella

1. La data di emanazione della costituzione è incerta quanto all'anno. Accogliendo l'indicazione della *subscriptio*, dovrebbe farsi risalire al 12 febbraio del 300: datazione questa tra l'altro accolta anche nell'*editio maior* del *Codex Iustinianus*, 842.

2. Sui caratteri della produzione legislativa di Diocleziano, basata principalmente sui rescritti in materia di diritto privato con alcuni esempi di editti riservati ai provvedimenti di diritto pubblico (si pensi, per tutti, all'editto diocleziano *de pretiis* in materia economica), si rinvia a AMELOTI, *Caratteri*, 35 ss. Nuovi spunti di indagine circa i profili politici, ideologici e giuridici dell'età diocleziana, sono emersi nel corso della dodicesima edizione del Collegio dei diritti Antichi CEDANT (Pavia, 13-31 gennaio 2014), da cui ha preso le mosse il volume, che raccoglie sedici importanti contributi, intitolato *Diocleziano: La frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck e S. Puliatti.

seconda parte, da *qui autem libertinus ad infamia adficitur*, si prevede la possibilità di agire tanto in via civile col *iudicium operarum* quanto in via criminale *ex lege Visellia*, contro il servo liberato che abbia dichiarato di essere ingenuo, prevedendosi persino l'*infamia* ove lo stesso avesse osato "usurpare" il decurionato³. Infine, la terza parte (*muneribus vero personarum in patria patroni, quae congruunt huiusmodi hominibus, singulos pro viribus adstrictos esse non dubium est*) contiene l'enunciazione di una norma, della cui validità la cancelleria diocleziana non sembra assolutamente dubitare, secondo cui il libertino ha l'obbligo di soggiacere, secondo il proprio patrimonio, ai *munera* nella patria del patrono.

Dunque la cancelleria imperiale dapprima propone in sintesi il ricordo dell'antica legge e poi procede a risolvere il caso di difficile comprensione.

Il valore che la *lex Visellia* assume in tale contesto è senz'altro di tutto rilievo⁴.

Invero di essa si sa ben poco: già il Rotondi la elenca tra le *leges rogatae*, emanata dal console Lucio Visellio Varro nell'anno 777 dalla fondazione di Roma, e cioè attorno al 24 d.C., sotto il regno di Tiberio⁵. Ad ogni modo, in età diocleziana le disposizioni della *lex Visellia* dovevano essere ancora osservate, nella misura in cui permaneva l'esclusione dei *libertini* da talune cariche magistratuali e dal decurionato, e valeva il beneficio del *ius aureorum anulorum*; nelle ipotesi di concorso tra *actio civilis* e *actio criminalis* vigeva il principio del cumulo, che nel caso di specie si concretizza nel rapporto tra il *iudicium operarum* privatistico e l'*accusatio ex lege Visellia*.

In questa sede, pur non rinunciando ad alcuni accenni, non ci si soffermerà sulla contestualizzazione della *lex Visellia* nei vari ambiti della politica diocleziana, come ad esempio per quanto riguarda la questione del decurionato. Propongo, piuttosto, qualche spunto di riflessione sul probabile contenuto dell'antica legge e sulla sua possibile struttura originaria⁶.

3. Sul significato da ascrivere al vocabolo "*infamia*", con riguardo soprattutto all'uso che di questo termine viene fatto nelle costituzioni emanate tra il IV e il VI secolo d.C., cfr. ATZERI, *L'infamia*, 1 ss. e *Die 'infamia'*, 127 ss.

4. Complessivamente, riferimenti alla *Lex Visellia* si trovano, oltre che in C. 9.21.1 pr.-1, in C. 9.31.1 (= CTh. 9.20.1); Tit. Ulp. 3.5; Gai. 1.32b (se si accoglie l'integrazione del manoscritto veronese, proposta da Huschke, *Iurisprudentiae*, 174). Si deve evidenziare che solo in C. 9.21.1 pr. viene riportata una qualche trattazione più ampia di quello che doveva essere il contenuto della *lex Visellia*, mentre nelle altre fonti vi si leggono meri rinvii.

5. ROTONDI, *Leges Publicae*, 464 s.

6. Per una prima bibliografia sul tema si deve senz'altro considerare MOMMSEN, *Über das*

2. La politica intrapresa da Augusto e, dopo di lui, da Tiberio, a proposito della questione della manomissione aveva portato – come noto – a riorganizzare tutto il sistema di concessione della libertà come argine all’ingresso di nuovi *cives* nella compagine romana, attraverso interventi [dalla *lex Fufia Caninia*, alla *lex Aelia Sentia* e la *lex Iunia (Norbana)*⁷] diretti a ridurre le manomissioni fraudolente e ad evitare che gli schiavi fossero ammessi in maniera troppo facile alla cittadinanza romana.

In questo clima, con Tiberio imperatore, succeduto nel 14 d.C. ad Augusto, Lucio Visellio Varrone nel 24 d.C. avrebbe proposto l’emanazione della *lex Visellia*:

Tac. *Ann.* 4, 17: *Cornelio Cethego Visellio Varrone consulibus pontifices eorumque exemplo ceteri sacerdotes, cum pro incolumitate principis vota susciperent ...*

In verità, come si legge negli *Annales* di Tacito, in quell’anno assieme a Lucio Visellio Varrone era console anche Sergio Cornelio Cetego. Sembra allora possibile immaginare che la *lex Visellia*, per quanto portatrice del nome del solo Visellio, sia da attribuire all’operato di entrambi i consoli⁸.

«Tale provvedimento, foriero di vaste conseguenze sociali, politiche e giuridiche anche nel lungo periodo» – scrive Felice Costabile – «rispondeva a quella concezione elitaria dell’ideologia conservatrice senatoria, da sempre nettamente avversa all’indirizzo politico “democratico” cesariano»⁹. Il che sembra trovare conferma nella disposizione che C. 9.21.1 attribuisce alla *lex Visellia*.

visellische Gesetz, 335 ss. e dello stesso, *Römisches Staatsrecht*, 424 n. 3.

7. Ancora aperto il problema circa la denominazione e la datazione di questo provvedimento, come dimostra l’ampia e varia bibliografia in merito: da VENTURINI, *Latini facti*, 219 ss., secondo il quale la *lex Iunia* andrebbe identificata con la *lex Iunia Norbana* del 19 d.C.; HUMBERT, *Le status civitatis*, 139 ss., che non crede possa dirsi augustea per lo spirito «fondamentalement favorable all’affranchissement»; a PELLECCHI, *Loi Iunia Norbana*, in part. § 3.2. “Questione onomastiche”. Si veda altresì MAROTTA, *La cittadinanza*, 64 e n. 101, il quale ritiene più corretto parlare di *Lex Iunia*.

8. Tale tesi pare preferibile all’orientamento di quanti ritengono che la *lex Visellia* risalirebbe al 12 d.C. quando, sotto l’impero di Augusto, era *consol suffectus* un tale Gaio Visellio Varrone (Tac. *Ann.* 3, 41: *Turoni legionario milite quem Visellius Varro inferioris Germaniae legatus miserat oppressi eodem Aviola duce ...*). E’ quanto, per esempio, ipotizza la ATKINSON, *The purpose*, 364, secondo la quale si dovrebbe parlare di un provvedimento augusteo, perfettamente in linea con la politica di questo imperatore.

9. COSTABILE, *Temi e problemi*, 170.

La costituzione avverte subito, infatti, che gli “uomini di condizione libertina”, che avessero osato “usurare” i diritti degli *ingenui* riguardo all’accesso alle magistrature e all’*ordo decurionum*, dovevano essere puniti; quale presupposto fondamentale per l’occupazione di certe cariche si richiedeva, dunque, il requisito dell’*ingenuitas*¹⁰.

In particolare, stando al dettato di C. 9.21.1 pr., può osservarsi che la *lex Visellia*, nel circoscrivere la sua portata applicativa ai *libertini*¹¹, prendeva in considerazione due ipotesi: quella in cui il libertino avesse “attentato” agli *honores* e alle *dignitates* degli *ingenui* (*ingenuorum... circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare*) e quella in cui avesse aspirato al decurionato (*ausi fuerint... decurionatum adripere*).

Assai significativo è l’uso dei verbi che definiscono le condotte perseguite dalla *lex Visellia*: nell’*attemptare honores et dignitates* si coglie il riferimento ad un comportamento non necessariamente concluso e portato a termine dal soggetto agente, per cui già il solo “tentativo” sembra punito dalla legge. Nell’*adripere decurionatum* viene invece in rilievo l’idea dell’afferrare, del prendere (da *ad* e *rapeo*)¹² la carica decurionale. Quel che si percepisce è un’“intensità” crescente del significato delle due locuzioni verbali – si direbbe, nel linguaggio retorico, una *climax* ascendente –, per creare un effetto di progressione che potenzia l’efficacia del discorso.

10. In modo particolare, sull’importanza del concetto di *ingenuitas* – e, ulteriormente, della distinzione tra liberi di nascita e non – nella compagine politica e sociale romana, cfr. AGNATI, *Ingenuitas*, *passim*.

11. Va richiamata la differenza semantica fra i termini *libertus* e *libertinus* in base alla quale il primo farebbe riferimento al «solo schiavo liberato con *manumissio iusta ac legitima*, quindi lo schiavo divenuto, ad un tempo, libero, cittadino e familiarmente autonomo, cioè soggetto di *ius privatum*» (GUARINO, *Diritto*¹¹, 321 n. 24.2), il secondo invece allo schiavo manomesso “come categoria sociale”. Cfr. VITUCCI, *Libertus*, 920, secondo il quale «ogni *libertus* è in genere anche un *libertinus*, cioè appartenente alla categoria degli ex-schiavi» e pertanto «egli si dice *libertus* con riferimento al patrono che gli ha concesso la libertà». Sull’ampio tema si veda anche LAVAGGI, *Nuovi studi*, 75 ss.; ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*¹⁴, 50 ss.; COSENTINI, *Liberti (Diritto romano)*, 881 s.; ALBANESE, *Persona (Diritto romano)*, 171 ss.

12. Cfr. v. “*arripio*”, in *Thesaurus Linguae Latinae*, II, 642, in cui nell’ambito di un uso traslato del termine, vi rientrano, per far qui degli esempi, i testi di CTh. 8.8.7 (a. 395): *hoc tantum potestatis arripiat*; CTh. 12.1.4 (a. 317): *honoris indebiti arripere insignia*; C. 1.9.18 pr. (a. 439): *honorem adripere*; C. 9.21.1pr. (a. 300?): *decurionatum adripere*. Se, dunque, il termine *arripio* si trova impiegato anche con riferimento a magistrature e *dignitates* con valenza prevalentemente positiva, il vocabolo “*attemptare*” (da *ad* e *tempto*) potrebbe avere invece una qualche accezione negativa.

Dunque, anzitutto erano perseguiti i *libertini* che avessero cercato di conseguire ed esercitare una di quelle cariche che, per loro natura, erano di esclusiva competenza degli *ingenui*, dalle magistrature minori, come la questura, l'edilità, il tribunato, a quelle maggiori, quali la pretura, la censura e il consolato. Chiaramente, nell'età di Diocleziano e Massimiano, il divieto della *lex Visellia* doveva riguardare anche nuove figure di *dignitates*: prefetti (dell'annona, o dell'Urbe), governatori provinciali, etc.¹³.

La *lex Visellia* puniva altresì il libertino che si fosse candidato al decurionato. È chiaro che si trattava di una carica molto importante che richiamava nei contenuti e nelle prerogative quella del senato romano e che proprio per il suo prestigio a partire dall'età repubblicana fu oggetto dell'attenzione dei governanti che con vari interventi riorganizzarono e soprattutto ridussero entro limiti ben definiti le competenze e le attribuzioni dei *decuriones*¹⁴.

La *tabula Heracleensis* (CIL I² 593), identificata con il testo della *lex Iulia municipalis* promulgata da Giulio Cesare nel 45 a.C.¹⁵, rende noto che i *decuriones* venivano reclutati in primo luogo tra gli ex-magistrati, sulla base di un sistema che prevedeva la cooptazione nell'*ordo* stesso, in coincidenza con le operazioni censitarie che si svolgevano ogni cinque anni (*Tab. Her.* 83-87).

Dalla stessa *tabula Heracleensis* si ricava altresì che per essere eletti nell'*ordo decurionum* dovevano sussistere precise condizioni, legate essenzialmente a criteri anagrafici, giuridici e sociali: fra gli altri il candidato doveva avere un'età superiore a 30 anni¹⁶; non doveva esercitare un mestiere infamante né aver riportato determinate condanne: coloro infatti che erano stati coinvolti e condannati in certi processi¹⁷ e allo

13. Naturalmente si deve sempre pensare, nell'ottica della *lex Visellia*, che il soggetto avesse celato le sue origini servili. Per le magistrature tardoantiche cfr. sicuramente PORENA, *Le origini*, 21 ss. e, dello stesso autore, *L'amministrazione*, 525 ss.

14. I *decuriones*, come ricorda Valerio Marotta, «esprimevano il ceto più elevato della città» (MAROTTA, *La cittadinanza*, 20).

15. MITTEIS, *Über die sogenannte lex (Julia) municipalis*, 159 ss.; FIRA, I², 142, lin. 93; LO CASCIO, *Mazzocchi*, 77 ss.; LO CASCIO, *Le professiones*, 287 ss. Per i problemi di datazione della *tabula Heracleensis*, in dottrina si possono individuare due orientamenti principali: chi ritiene risalga all'età sillana tra l'84 e il 70 a.C.: esempio SCHÖNBAUER, *Die Inschrift von Heraklea-ein Rätsel?*, 373 ss.; chi, invece, ne ipotizza una collocazione successiva agli anni della morte di Silla: tra gli altri SESTON, *Aristote*, 7 ss.

16. *Tab. Her.* 88-89; sul requisito dell'età anche Cic. *in verr.* 2.2.122.

17. Stando al testo di *Tab. Her.* 108-120, l'ineleggibilità alle più alte cariche politiche

stesso modo di *praecones*, *dissignatores*, *libitinarii* erano ritenuti incapaci di ricoprire questa carica¹⁸.

Con Tiberio l'accesso al decurionato – come anche alle altre cariche civiche – venne espressamente disciplinato sulla base di un nuovo requisito, l'*ingenuitas*.

Questo richiamo alla libertà di nascita è molto significativo: non vi sono cenni, nell'ambito della legislazione cesariana, circa il fatto che il soggetto non nato libero dovesse essere escluso dal decurionato. Anzi in numerose colonie di Cesare, quali la *Curubis*, *Clupea*, *Genetiva Iulia*, l'*ordo decurionum* risulterebbe aperto ai liberti¹⁹.

Si potrebbe complessivamente leggere nell'espressione *lex Visellia libertinae condicionis homines persequitur, si... decurionatum adipere* una prova a favore del fatto che proprio a partire dall'età di Tiberio sarebbe stato introdotto il divieto che certe cariche fossero attribuite agli schiavi liberati. Non è escluso che ciò accadesse perché il numero e l'importanza di questi ultimi andava aumentando e quindi avrebbero potuto esservi negative ripercussioni in termini di stabilità del potere imperiale se fosse stato dato ampio spazio a quei nuovi personaggi, appena entrati a far parte della compagine cittadina romana: fino alla *lex Visellia i libertini*, nonostante alcune limitazioni rispetto agli *ingenui*, dovevano dunque poter accedere a certe cariche pubbliche e solo da quel momento, sulla scia di ben precise esigenze politiche, simili comportamenti dovettero iniziare ad essere vietati.

Tuttavia, come si apprende dal rescritto diocleziano, la stessa *lex Visellia* a tale riguardo ammetteva in realtà delle eccezioni: la concessione da parte del *princeps* dell'*anulus aureus* permetteva ai *libertini* di aspirare al decurionato e a quelle cariche pubbliche che, diversamente, solo gli *ingenui* avrebbero potuto ricoprire, senza correre il rischio di essere puniti (*sine periculo ingenuorum etiam officia peragunt publica*)²⁰.

riguardava i colpevoli di furto, i condannati in un *iudicium iniuriarum*, *tutela*, *fiducia*, *mandati*, *pro socio*; e ancora chi si era macchiato di *calumnia*.

18. *Tab. Her.* 94-96.

19. DE RUGGIERO, *Decuriones*, 1524. Vd. anche, per alcuni approfondimenti circa le specificità delle diverse realtà municipali, ABRAMENKO, *Die munizipale Mittelschicht*; DUTHOY, *Recherches*, 143 ss. e, dello stesso autore, *Les Augustales*, 1254 ss.

20. Al *ius aureorum anulorum* è dedicato un titolo specifico del Digesto, D. 40.10, che comprende 6 testi: D. 40.10.1 pr.-1 (Pap. 1 *resp.*); D. 40.10.2 (Pap. 5 *resp.*); D. 40.10.3 (Marc. 1 *inst.*); D. 40.10.4 (Ulp. 3 *ad l. Iul. et Pap.*); D. 40.10.5 (Paul. 9 *ad l. Iul. et Pap.*) e D. 40.10.6 (Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.*). Nel Codice di Giustiniano si trova invece un unico

Una prima conferma dell'esistenza di tale disposizione viene da un altro rescritto degli stessi imperatori Diocleziano e Massimiano, i quali nel rispondere ad un tale Saturnino disposero che i liberti che non avessero ottenuto il *ius aureorum anulorum* non avrebbero potuto entrare nella curia; il *praeses provinciae* avrebbe dovuto impedirne l'ingresso e punirli (cfr. C. 10.33.1, Diocl./Maxim. AA. Saturnino, a. 300).

Merita però insistere su un punto: il *ius aureorum anulorum* faceva sì che i *libertini* godessero dell'apparenza (*imago* dice il testo) di ingenuo, non dello *status ingenuitatis: imaginem, non statum ingenuitatis* recita esattamente la costituzione diocleziana²¹.

Allo stesso modo, gli imperatori Diocleziano e Massimiano richiamano il medesimo concetto in C. 6.8.2 (Diocl./Maxim. AA. Philadelpho, a. 294), da cui si apprende che *aureorum usus anulorum beneficio principali tributis libertinitatis quoad vivunt imaginem non statum ingenuitatis praestat*.

Il godimento dell'anello d'oro concesso dal *princeps* conferisce ai beneficiari l'immagine dell'ingenuità²². È il giurista Paolo a spiegarne la ragione quando scrive che *is, qui ius anulorum impetravit, ut ingenuus habetur, quamvis in hereditate eius patronus non excludatur* (D. 40.10.5, Paul. 9 *ad l. Iul. et Pap.*). Il liberto (o libertino), privilegiato dal *ius aureorum anulorum*, acquistava solo in vita gli onori dell'*ingenuus*; i suoi obblighi nei confronti del patrono permanevano e anzi si manifestavano nella loro rigidità al momento della sua morte, quando infatti il patrono non era escluso dalla sua eredità.

Dunque, gli ex schiavi, pur favoriti dal *ius aureorum anulorum*, non erano, non a caso, equiparati in tutto agli *ingenui*. Ed è proprio in questa *imago ingenuitatis* che si può cogliere la portata dell'eccezione introdotta dalla *lex Visellia*: nonostante il *ius aureorum anulorum* attribuisse ai *libertini* la

titolo in cui la trattazione del *ius aureorum anulorum* è riunita a quella della *restitutio natalium*: così C. 6.8, *De iure aureorum anulorum et de natalibus restituendis*.

21. Appare particolarmente interessante e ricco di significato l'utilizzo del lemma "*imago*", contrapposto a quello di "*status*": se ne trova un accenno sotto la voce *imago* del *Thesaurus Linguae Latinae*, VII.1, 410, in cui si dà conto di un uso enfatico del termine nel senso di "*species, umbra*". Le citazioni del *Thesaurus* documentano come spesso il vocabolo "*imago*" comporti in sé stesso una contrapposizione rispetto alla realtà: esemplificativo il testo di Flor. *ep.* 1. 1. 8, in cui si legge che *Romulus imaginem urbis magis quam urbem fecerat*.

22. Non si entra qui nel merito della trattazione della *restitutio natalium*, di cui anche parla C. 6.8.2. Sul tale istituto si rinvia all'esame dei testi del titolo D. 40.11, *De natalibus restituendis*.

facoltà di ricoprire *honores e dignitates* tipiche degli *ingenui*, come anche di diventare *decuriones*, lo *status* di questi *libertini* rimaneva lo stesso. D'altra parte è significativo che il *ius aureorum anulorum* venisse concesso dall'imperatore: era il *princeps* che, riservandosi questo potere, decideva chi, tra i *libertini*, meritava di essere premiato e poteva, pertanto, accedere alle più alte cariche magistratuali.

Sicuramente Tiberio aveva intuito che per l'equilibrio e la stabilità dell'impero era auspicabile che i componenti di certe magistrature fossero selezionati sulla base di precisi requisiti, legati alla tradizione, ma, parallelamente, riteneva importante anche affermare la rilevanza della concessione del *ius aureorum anulorum*: ciò comportava – s'intende – un'apertura di favore nei confronti degli schiavi liberati, favore che, in verità, andrà progressivamente aumentando con Claudio e i successivi imperatori, fino ad arrivare in piena età giustiniana all'equiparazione pressoché totale di tutti i liberti (o *libertini*) con gli *ingenui* nella sfera del diritto pubblico, senza più la necessità di alcuna concessione imperiale del *ius aureorum anulorum*²³.

3. Volgendo ora l'attenzione al paragrafo primo della costituzione di Diocleziano e Massimiano, C. 9.21.1, particolarmente interessante si presenta il richiamo alla persecuzione di chi si fosse dichiarato *ingenuus* quando in realtà era *libertinus*, al fine – si può pensare – di ricoprire certe cariche pubbliche ma anche, probabilmente, e più in generale, di godere di taluni benefici sul piano del diritto privato: contro il *libertinus* che avesse mentito circa il proprio *status* si poteva agire con l'azione civile, *de operis*, e con l'azione criminale, *ex lege Visellia*.

A tal proposito possono farsi due considerazioni. Innanzitutto, il fatto che nella condotta del *libertinus* si leggevano i connotati di un illecito civile e, allo stesso tempo, di un reato²⁴. In secondo luogo, la constatazione che

23. Il riferimento è alla *Novella* 78 del 539 con la quale Giustiniano dispose che i liberti, a seguito di manomissione, acquistavano automaticamente lo *status ingenuitatis*, pur rimanendo inalterati gli *iura patronatus* a meno che il patrono non vi avesse espressamente rinunciato. Il che – come è stato messo in evidenza da BONINI, *Corso*, 60 – «suona come ulteriore conferma del fatto che i padroni degli schiavi erano ormai portati a difendere, più che posizioni di principio, interessi materiali».

24. Da più parti si ripete che nella repressione dei reati ci sia stata una progressiva invadenza delle esigenze sociali che portò a trasformare in *crimina* molti dei più comuni

tra i due rimedi, entrambi lecitamente esperibili, vi era un concorso cumulativo (*tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter*).

Mentre il *iudicium operarum* era diretto ad ottenere dallo schiavo liberato che avesse sostenuto di essere sempre stato un uomo libero, l'adempimento delle *operae* dovute all'ex padrone, attraverso il *iudicium ex lege Visellia* si mirava a punire, in un'ottica criminalistica, l'offesa che il *libertinus*, con la stessa condotta, aveva arrecato all'intera comunità.

Dunque in base alla *lex Visellia* era possibile instaurare un procedimento criminale: evidentemente le condotte dei *libertini*, che si fingevano *ingenui*, erano ritenute lesive di quel tessuto socio-politico che aveva retto e reggeva il *cursus honorum* e, di conseguenza, l'accesso al senato.

Si può ipotizzare – pur con tutte le cautele del caso – che la *lex Visellia* riguardò solo il crimine e la relativa azione e che la cancelleria diocleziana abbia chiarito come la responsabilità del colpevole poteva essere fatta valere anche nel processo privato: forse contro il *libertinus* in questione (che poteva essere Bacco, ma non necessariamente) era stata proposta un'azione per le *operae*, per una violazione del *ius patronatus*, e contro i dubbi sollevati in proposito dal destinatario del rescritto, la cancelleria diocleziana aveva risposto senz'altro positivamente, riconoscendo altresì una responsabilità criminale per la condotta tenuta: non a caso, allora, il rescritto diocleziano parla prima di un *agere civiliter de operis* e, immediatamente dopo, di un *agere criminaliter ex lege Visellia*.

Sullo sfondo di tali considerazioni si deve analizzare il testo di CTh. 9.20.1, tratto dal titolo *Victum civiliter agere et criminaliter posse*, in cui è riportato l'unico riferimento alla *lex Visellia* contenuto nel codice teodosiano:

CTh. 9.20.1, Val./Grat./Valentin. AAA. Antonium pp. (a. 378): *A plerisque prudentium generaliter definitum est, quoties de re familiari et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri, nec si civiliter fuerit actum, criminalem posse consumi. Sic denique et per vim possessione deiectus, si de ea recuperanda interdicto unde vi erit usus, non prohibetur tamen etiam lege Iulia de vi publico iudicio instituire accusationem; et suppresso testamento quum ex interdicto de tabulis exhibendis fuerit actum, nihilo minus ex lege Cornelia testamentaria poterit crimen inferri; et quum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri. Quo in genere habetur furti actio et legis Fabiae constitutum. Et quum una excepta sit causa de moribus, sexcenta alia sunt, quae enumerari non possunt, ut, quum altera prius actio*

illeciti, e a costruire le nuove forme delittuose sotto il segno del diritto pubblico. Su tutta la questione del rapporto tra *delictum* e *crimen* si veda, da ultimo, l'importante volume *'Crimina' e 'delicta'. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, curato da L. Garofalo.

*intentata sit, per alteram, quae supererit, iudicatum liceat retractari. Qua iuris definitione non ambigitur, etiam falsi crimen, de quo civiliter iam actum est, criminaliter esse repetendum. Dat. prid. id. Ian. Treviris, Valente VI et Valentiniano II AA. coss.*²⁵.

Nella legge, data a Treviri nel 378 ed indirizzata al prefetto del pretorio Antonio, l'imperatore Graziano parla di *crimen falsi* e nel prescrivere che in tal caso è possibile agire tanto in via civile che in via criminale, nel senso che l'esperimento dell'*actio civilis* non impedirebbe il successivo giudizio criminale, richiama esempi tratti dalla riflessione giurisprudenziale (*a plerisque prudentium generaliter definitum est*) in cui il cumulo era stato ritenuto possibile²⁶: tra questi si elenca proprio il caso del liberto che *se dicit ingenuum*, il quale poteva essere citato in giudizio con un'azione civile *de operis* ed un procedimento criminale *ex lege Visellia*.

Anzi, il richiamo alla *lex Visellia* è perfettamente uguale a quello – di diversi anni precedenti – che si trova in C. 9.21.1.1: e cioè C. 9.21.1.1: *... qui autem libertinus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgueri*; CTh. 9.20.1: *... et quum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri*.

Ma vi è di più: la stessa costituzione di Graziano, con minime varianti, è riportata anche nel codice giustiniano, quale unica costituzione del titolo *Quando civilis actio criminali praeiudicet et an utraque ab eodem exerceri potest*. In effetti anche in C. 9.31.1.1 si legge che *et cum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgueri*²⁷.

25. Per ampliare la comprensione del testo, si rinvia alla relativa *interpretatio* visigotica, imperniata proprio sul problema della possibilità di esperire per lo stesso fatto sia l'azione civile sia quella criminale, su cui, da ultimo, DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum»*, 150 ss., e in particolare 153 s.

26. Su CTh. 9.20.1 si veda GARDINI, *La trama giurisprudenziale*, 150 ss., con ampia discussione della bibliografia precedente (*ivi* in particolare 151 n. 3). Il punto che ha interessato gli studiosi è quello relativo al significato del richiamo iniziale ai *plerisque prudentium*: contro l'opinione di chi, come ARCHI, *Civiliter*, 1591 ss., DE MARINI AVONZO, *Coesistenza*, 178 ss., RAGGI, *Studi*, 211 ss., ha ritenuto che il principio della cumulabilità dell'azione civile e di quella criminale in ipotesi di falso documentale sarebbe stato introdotto dalla citata costituzione di Graziano, più recentemente SCHIAVO, *Il falso documentale*, 175-179, 244-251, è giunta a dimostrare che risalirebbe invece ai *prudentes*.

27. C. 9.31.1 pr.-3, Val./Grat./Valentin AAA. Antonio pp. (a. 378). Nel suo studio sul sistema del libro IX del Codice giustiniano, BONINI, *Ricerche*, 104, parla di "geminazione intenzionale" tra CTh. 9.20.1 e C. 9.31.1. Già SCHNEIDER, *Die lex Iunia Norbana*, 247, si era soffermato su tale corrispondenza, rilevando come, rispetto a questi due testi, l'*incipit*

Si hanno dunque due testi, C. 9.21.1.1 e CTh. 9.20.1 (= C. 9.31.1.1), in cui si fa parola di un *agere criminaliter ex lege Visellia*, che sembrerebbero confermare l'ambito, prettamente criminale, della *lex Visellia*. Il luogo all'interno del libro nono del *Codex Iustinianus* di C. 9.21.1 pr.-1, che è l'unico testo – come si è già detto – che ci consente di risalire almeno ad una parte del contenuto della legge, è d'altra parte suggestivo²⁸, anche per la rubrica di quel titolo, *Ad legem Viselliam*: il titolo che precede quello della costituzione in commento è dedicato alla legge Fabia in materia di plagio (C. 9.20, *Ad legem Fabiam*) e quello successivo riguarda la legge Cornelia in tema di falso (C. 9. 22, *Ad legem Corneliam de falsis*).

4. Tra le fonti di cognizione sulla *lex Visellia*, il Rotondi cita anche un brano dei *Tituli ex corpore Ulpiani*:

Tit. Ulp. 3.5: *Militia ius Quiritium accipit Latinus, si inter vigiles Romanae sex annis militaverit, ex lege Visellia. Praeterea ex senatus consulto concessum est ei, ut, si triennio inter vigiles militaverit, ius Quiritium consequatur.*

Il testo, molto breve, collocato sotto il titolo *De Latinis*, riferisce di una *lex Visellia* che consente ai latini di acquisire il *ius Quiritium*, e pertanto di ottenere la piena cittadinanza romana²⁹, alla condizione che prestino servizio per sei anni presso i *vigiles* di Roma. Una sorta di 'premio', dunque, per il servizio reso nella *militia vigilum*.

Il nostro testo aggiunge la conoscenza di un'ulteriore disposizione della *lex Visellia*, circa una particolare modalità per l'acquisto della cittadinanza.

di C. 9.21.1.1 fosse più nello stile di una disposizione di carattere generale.

28. Il BONINI, *Ricerche*, 73 s., sostiene che si tratti di una «collocazione abbastanza singolare, anche perché la *lex Visellia* non è mai compresa negli elenchi di *leges publicae* penali». Per spiegare la scelta dei compilatori giustinianei di dedicare un autonomo titolo, con un solo frammento, a questa legge di età tiberiana, lo studioso suppone che i commissari, posti di fronte al problema di dover ampliare il tessuto normativo del titolo *Ad legem Viselliam*, abbiano riunito in un'unica sede (ovvero il titolo C. 9.21) i pochi materiali riferibili alla *lex*: nello specifico lo studioso riferisce di una "fusione" fra una *constitutio* che verosimilmente era stata aggiunta al Codice Gregoriano e CTh. 9.20.1.1. Da parte sua già CHIAZZESE, *Confronti testuali*, 181 n. 6, parlava dell'"unico caso di fusione" fra *constitutiones* appartenenti rispettivamente ad un codice preteodosiano e al *Codex Theodosianus*.

29. Sul significato dell'espressione *ius Quiritium accipere*, utilizzata per indicare l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei latini, GUARINO, *Dal ius civile*, 377 ss.

A tale riguardo, occorre subito precisare chi siano i latini cui allude la *lex Visellia*. Verosimilmente si tratta di coloro che, manomessi in forme non solenni o comunque senza il rispetto dei requisiti dettati dalla *lex Aelia Sentia* (*statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti* recita Gai. 1.29), diventavano liberi ma privi dei diritti politici di cui godevano i *cives* romani: liberti latini appunto.

Parallelamente, peraltro, va dato conto di un altro elemento: Roma in quel periodo necessitava di forze che ne garantissero soprattutto la sicurezza interna. Vi era un bisogno reale e concreto di persone da impiegare nei vari apparati “para-militari”, tra cui in particolare la *militia vigilum*.

Già Baillie Reynolds, in *The Vigiles of Imperial Rome*, ricordava come la sua istituzione si dovesse far risalire ad Augusto che nel 6 d.C., di fronte al dilagare degli incendi, decise di creare 7 *cohortes vigilum*, ognuna composta da 1.000 uomini e guidata da un *tribunus*, a loro volta suddivise in 7 centurie ciascuna, con il compito di intervenire in caso di incendio, ma anche di vigilare su comportamenti negligenti e dolosi³⁰. Doveva trattarsi di una mansione molto faticosa, tra l’altro senza particolari prospettive di promozione e per di più mal retribuita: non tardò dunque a porsi il problema del reclutamento di tali *vigiles*.

In questo la *lex Visellia* dovette rappresentare un importante rimedio, con l’attrarre tra i *vigiles* coloro che desideravano migliorare la propria posizione, incoraggiandoli ad impegnarsi in attività utili a migliorare le condizioni di vita nell’Urbe.

Stando al testo dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, si può allora credere che una *lex Visellia* avesse introdotto il beneficio della cittadinanza romana a favore di quei liberti latini che avevano prestato servizio nelle *cohortes militum* per 6 anni. Questi, solo decorso un periodo di ben sei anni, si sarebbero visti riconosciuta la cittadinanza romana, con tutti i privilegi ad essa connessi.

Viene in considerazione a tal riguardo anche un passo di Gaio:

Gai. 1.32b: *Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint. Postea dicitur factum esse senatus consultum, quo data est illis civitas Romana, si triennium militiae expleverint.*

30. Sui *vigiles* sicuramente DE MARTINO, *Storia*, 655 ss.; altresì RAINBIRD, *The Vigiles of Rome*, e, dello stesso autore, *The fire station*, 147 ss.

Il giurista ricorda che proprio grazie alla *lex Visellia* lo schiavo manomesso e divenuto latino, maggiore o minore di trenta anni, che avesse militato per 6 anni nelle coorti dei *vigiles*, avrebbe acquistato la cittadinanza romana; solo in seguito il periodo di tempo necessario per ottenere questo beneficio, fu ridotta a tre anni.

Come, sulla base delle testimonianze passate in rassegna (C. 9.21.1 pr.-1, C. 9.31.1, CTh. 9.20.1, e relativa *interpretatio visigothorum*), può credersi che una *lex Visellia* fatta approvare il 24 d.C. dai consoli Servio Cornelio Cetego e Lucio Visellio Varrone, disciplinò l'accesso dei *libertini* a certe cariche pubbliche ed in particolare al decurionato, così può supporre che la medesima *lex Visellia* disciplinò anche l'acquisto della cittadinanza, a determinate condizioni, per quella particolare categoria di persone rappresentata dai liberti latini. Questi infatti, ottenuta la cittadinanza, avrebbero potuto partecipare alla vita della *civitas* romana e dunque aspirare a ricoprire importanti cariche magistratuali.

Con la *lex Visellia*, in conclusione, potevano essere perseguiti due distinti risultati, tra loro strettamente connessi, uno relativo all'acquisto della cittadinanza per il latino che avesse militato tra i *vigiles* sei anni e l'altro attinente la prescrizione del requisito dell'*ingenuitas* per l'assunzione di una carica magistratuale ed il decurionato.

BIBLIOGRAFIA

- ABRAMENKO A., *Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und Augustalität*, Frankfurt am Main 1993.
- AGNATI U., *Ingenuitas. Orazio, Petronio, Marziale e Gaio*, Alessandria 2000.
- ALBANESE B., *s.v. Persona (Diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, 1983, 169-181.
- AMELOTTI M., *Caratteri e fattori di sviluppo del diritto privato romano nel IV secolo*, *Minima epigraphica et papyrologica* 5-6 (2002-2003), 35-43.
- ARANGIO RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960¹⁴.
- ARCHI V., *Civiliter vel criminaliter agere in tema di falso documentale (Contributo storico-domatico al problema della efficacia della scriptura)*, in *Scritti Ferrini*, 1, Milano 1947, 1-55.
- ATKINSON K.M.T., *The purpose of the manumission laws of Augustus*, *Irish Jurist* 1 (1966), 356-374.

- ATZERI L., *L'infamia nei rescritti di Diocleziano*, in *Fontes Minores*, XII, a cura di W. Brandes, L.M. Hoffmann, K. Maksimovic, Frankfurt 2014, 1-68.
- ATZERI L., *Die 'infamia' in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in *Das recht der 'soldatenkaiser'*, a cura di U. Babusiaux, A. Kolb, Berlin-München-Boston 2015, 127-159.
- BAILLIE REYNOLDS P.K., *The Vigiles of Imperial Rome*, Oxford 1926.
- BONINI R., *Corso di diritto romano. Il diritto delle persone nelle Istituzioni di Giustiniano*, Rimini 1984.
- BONINI R., *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano 1990².
- Codex Iustinianus recensuit Paulus Krueger*, Berolini 1877.
- CHIAZZESE L., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, AUPA 16 (1931), 3-554.
- COSENTINI C., s.v. *Liberti (Diritto romano)*, in *Noviss. Dig. It.*, IX, 1968, 881-882.
- COSTABILE F., *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino 2016.
- '*Crimina*' e '*delicta*'. *Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Milano 2019.
- DE MARINI AVONZO E., *Coesistenza e connessione tra iudicium publicum e iudicium privatum. Ricerche sul tardo diritto classico*, BIDR 59-60 (1954), 125-198.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, 4, Napoli 1974.
- DE RUGGIERO E., s.v. *Decuriones*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, II, Roma 1985, 1515-1552.
- DI CINTIO L., *L'Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*, Milano 2013.
- Diocleziano: La frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018.
- DUTHOY R., *Recherches sur la repartition géographique et chronologique des termes sevir Augustalis, Augustalis et sevir dans l'empire romain*, in *Epigraphische studien* 11, Köln-Bonn 1976, 143-214.
- DUTHOY R., *Les Augustales*, ANRW 16.II (1978), 1254-1309.
- FIRA*, 1 = *Leges*, a cura di S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. Arangio-Ruiz, Firenze 1941².
- GARDINI M., *La trama giurisprudenziale sulla pregiudizialità in CTh. 9.20.1*, JusOnline 3 (2017), 150-177.
- GUARINO A., *Diritto privato romano*, Napoli 1997¹¹.
- GUARINO A., *Dal ius civile al ius Quiritium*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, IV, Milano 1978, 377-403.

- HUMBERT H., *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a cura di A. Corbino et alii, Pavia 2010, 139-152.
- Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt in usum maxime academicum composuit, recensuit, adnotavit Ph. Eduardus Huschke*, Lipsia, 1874.
- LAVAGGI G., *Nuovi studi sui liberti*, in *Studi P. De Francisci*, 2, Milano 1956, 73-112.
- LO CASCIO E., *Mazzocchi e la questione della Tabula Heracleensis*, in *Studi Lucani*, a cura di P. Borraro, Galatina 1976, 77-107.
- LO CASCIO E., *Le professiones della Tabula Heracleensis e le procedure del census in età cesariana*, *Athenaeum* 78 (1990) 287-317.
- MAROTTA M., *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009.
- MITTEIS L., *Über die sogenannte lex (Julia) municipalis*, *ZSS* 33 (1912), 159-180.
- MOMMSEN TH., *Über das visellische Gesetz*, in *Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts*, 2, 1858, 335-341.
- MOMMSEN TH., *Römisches Staatsrecht*, 3.1, Leipzig 1887, rist. Graz 1969.
- PELLECCHI L., *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, a cura di J.-L. Ferrary, P. Moreau, Paris 2007 (<http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>).
- PORENA P., *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003.
- PORENA P., *L'amministrazione tardoantica*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*. I. *Il mondo antico*. Sez. III. *L'ecumene romana*, vol. VII. *L'impero tardoantico*, a cura di G. Traina, Roma 2010, 525-600.
- RAGGI L., *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, 1, Milano 1961.
- RAINBIRD J.S., *The Vigiles of Rome*, Durham 1976.
- RAINBIRD J.S., *The fire station of Imperial Rome*, in *Papers of the British School at Rome*, 54, 1986, 147-169.
- ROBLEDA O., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976.
- ROTONDI G., *Leges Publicae Populi Romani*, Milano 1912, rist. Hildesheim 1962.
- SCHIAVO S., *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano 2007.
- SCHNEIDER A., *Die lex Iunia Norbana*, *ZRG* 5 (1884), 225-255.
- SCHÖNBAUER E., *Die Inschrift von Heraklea – ein Rätsel?*, *RIDA* 1 (1954), 373-434.
- SESTON W., *Aristote et la conception de la loi romaine au temps de Cicéron d'après la Lex Heracleensis*, in *La filosofia greca e il diritto romano (Colloquio italo-francese, Roma, 15-17 aprile 1973)*, Rome 1976, 7-25.

Thesaurus Linguae Latinae, II, Lipsia 1900-1906.

Thesaurus Linguae Latinae, VII.1, Lipsia 1934-1964.

VENTURINI C., *Latini facti, peregrini, civitas: note sulla normativa adrianea*, BIDR 98 (1995), 219-242.

VITUCCI G., s.v. *Libertus*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, IV.2, Roma 1958, 905- 946.